



## INFORMATIVA PER I DIPENDENTI

### **Green pass obbligatorio dal 15 ottobre 2021 per accedere a tutti i luoghi di lavoro**

Il decreto legge che introduce l'obbligo è il n.127/2021 ed è vigente dal 23 settembre 2021; si intitola "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

### **Quali sono le sanzioni per il lavoratore del settore privato che accede al luogo di lavoro senza il green pass?**

Dal 15 ottobre, i lavoratori privi della certificazione verde sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Infine, l'accesso ai luoghi di lavoro, in violazione all'obbligo di possesso del Green pass, comporterà anche una sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro. Senza escludere eventuali conseguenze disciplinari, secondo le previsioni contrattuali di settore.

### **Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro che non effettua i dovuti controlli circa il possesso, da parte dei lavoratori, del green pass?**

La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata. Le sanzioni possono essere irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale (Ats) e dell'Ispettorato del lavoro (Inl).

### **Da chi va effettuata la verifica ai lavoratori circa la presenza del Green pass?**

La verifica deve essere effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato. La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni all'esercizio dell'attività di verifica. In caso di accesso ai locali aziendali da parte di altri lavoratori per attività in appalto, il controllo potrà avvenire da parte dell'azienda committente o direttamente dell'impresa appaltatrice.

**Chi non fosse ancora vaccinato potrebbe farlo nelle prossime settimane in modo da possedere il green pass valido dal 15 ottobre 2021 oppure potrebbe ricorrere con regolarità ai tamponi presso le farmacie o le strutture sanitarie convenzionate.**

**Costo dei tamponi:** il costo dei tamponi (test antigenici rapidi) è interamente a carico dei lavoratori. Fino al 31 dicembre ci sono prezzi calmierati a 8 euro per i minorenni e 15 euro per i maggiorenni. Rimane gratuito per chi è esentato dalla vaccinazione presentando in farmacia l'apposita certificazione medica.

**Tempo di validità dei test e del green pass:** il Governo ha chiarito che la validità della durata dei tamponi molecolari (anche salivari) è fissata in 72 ore, mentre per i test antigenici rapidi è 48 ore.

Per chi è guarito dal Covid, il green pass si riceve subito dopo la prima dose di vaccino e non dopo 15 giorni. La validità del green pass è estesa ad 1 anno per chiunque si sottopone alla doppia somministrazione e per chiunque contrae il virus 14 giorni dopo la somministrazione della prima dose.